COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(89) 240 def.

Bruxelles, 16 maggio 1989

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Rengo Unito ad applicare a talune cessioni effettuate a rivenditori che non siano soggetti passivi una misura di deroga all'articolo 11, lettera A, paragrafo 1, a) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il 15 marzo 1985, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione, a norma dell'articolo 27 della sesta direttiva IVA, l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga intesa ad evitare evasioni fiscali in materia di IVA allo stadio del consumo finale nei casi in cui il sistema di commercializzazione permette di eludere l'imposta. La deroga è stata autorizzata, per un primo periodo di due anni, con effetto dal 13 giugno 1985[1].

2. Con decisione del Consiglio del 25 maggio 1987[2], il Regno Unito è stato autorizzato a prorogare la misura di deroga per un nuovo periodo di due anni. La durata di validità della misura era stata infatti limitata in considerazione del procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia europea nelle cause riunite "Direct Cosmetics Ltd" e "Laughtons Photographs Ltd" (cause 138/86 e 139/86) nelle quali i soggetti passivi contestavano la legittimità della deroga accordata. Con sentenza del 12 luglio 1988 la Corte ha confermato la validità della decisione del Consiglio del 13 giugno 1985 che autorizzava la misura di deroga chiesta dal Regno Unito[3].

3. A seguito della citata sentenza della Corte di giustizia e per mantenere in vigore la propria normativa attuale che consente di lottare contro l'evasione fiscale nei casi di cui sopra, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione con lettera raccomandata del 24 febbraio 1989 che la misura di deroga venga prorogata per una durata indeterminata.

4. La Commissione ha informato gli altri Stati membri con lettera del 22 marzo 1989 della richiesta britannica.

[1] G.U. L 199 del 31.07.1985, pag. 60 e

[2] G.U. L 188 del 08.07.1987, pag. 52

[3] G.U. C 205 del 06.08.1988, pag. 5

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno Unito ad applicare a talune cessioni effettuate a rivenditori che non siano soggetti passivi una misura di deroga all'articolo 11, lettera A, paragrafo 1, a) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme(1), denominata qui di seguito sesta direttiva, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che il Regno Unito è stato autorizzato, con decisione 85/369/CEE del Consiglio (2), conformemente alla procedura prevista dall'articolo 27, paragrafo 4 della sesta direttiva, ad introdurre, per un periodo di due anni, una misura di deroga intesa ad evitare l'evasione fiscale;

(1) GU n. L 145 del 13. 6.1977, pag. 1.
(2) GU n. L 199 del 31. 7.1985, pag. 60.

considerando che taluni sistemi di commercializzazione basati sulla vendita da parte di soggetti passivi a persone che non siano soggetti passivi, ai fini della rivendita al dettaglio, consentono di eludere l'applicazione dell'imposta allo stadio del consumo finale;

considerando che, per evitare tali evasioni fiscali, il Regno Unito applica una misura che permette alle autorità fiscali, mediante l'adozione di decisioni amministrative, d'applicare l'IVA sulle cessioni dei soggetti passivi che praticano tali sistemi di commercializzazione, in base al valore normale del bene allo stadio della vendita al dettaglio;

considerando che tale misura costituisce una deroga all'articolo 11, lettera A, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva in base al quale, nel regime interno, la base imponibile è costituita, per le cessioni di beni, da tutto ciò che constituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore per l'operazione da parte dell'acquirente o di un terzo;

considerando che il Regno Unito è stato autorizzato con decisione del Consiglio del 25 maggio 1987(1) a prorogare di due anni la misura di deroga autorizzata con decisione 85/369/CEE ;

considerando che la domanda di proroga del Regno Unito era limitata a due anni tenuto conto dei procedimenti riuniti 138 e 139/86 allora in corso, riguardanti due questioni proposte alla Corte di giustizia dal "London Value Added Tax Tribunal" e tendenti ad ottenere, nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra "Direct Cosmetics Ltd" e "Laughtons Photographs Ltd" da un lato e "Commissioners of Customs and Excise", dall'altro una decisione pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 27 della sesta direttiva e sulla validità della decisione 85/369/CEE; che nella sentenza del 12 luglio 1988 concernente le dette cause (2), la Corte di giustizia ha confermato la validità della decisione di cui trattasi;

considerando che con lettera raccomandata del 24 febbraio 1989 il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di autorizzare la proroga della misura in questione per una durata indeterminata;

(1) GU n. L 188 dell'8. 7.1987, pag. 52.
(2) GU n. C 205 del 6. 8.1988, pag. 5.

considerando che nella sentenza del 12 luglio 1988 la Corte ha affermato in diritto che l'articolo 27 della sesta direttiva consente l'adozione di una misura di deroga come quella in esame, a condizione che la disparità di trattamento che ne risulta sia giustificata da circostanze obiettive;

considerando che per verificare che tale condizione sia soddisfatta, la Commissione deve essere informata delle decisioni amministrative che le autorità fiscali adotteranno, ove necessario, nell'ambito della misura di deroga in questione;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati in data 22 marzo 1989 della domanda britannica;

considerando che la misura di cui trattasi non ha ripercussioni negative sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

In deroga all'articolo 11, lettera A, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva, il Regno Unito è autorizzato a prevedere, nei casi in cui un sistema di commercializzazione basato sulla cessione di beni tramite persone che non siano soggetti passivi conduce alla mancata tassazione allo stadio del consumo finale, che la base imponibile delle cessioni effettuate a tali persone sia il valore normale del bene determinato a quest'ultimo stadio.

Articolo 2

Il Regno Unito informa la Commissione delle eventuali decisioni amministrative che verranno adottate nell'ambito della misura di deroga.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

Commissione delle Comunità europee

COM(89) 240 def.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno Unito ad applicare a talune cessioni effettuate a rivenditori che non siano soggetti passivi una misura di deroga all'articolo 11, lettera A, paragrafo 1, a), della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(presentata dalla Commissione)

16.5.1989

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L—2985 Lussemburgo

Serie : DOCUMENTI

1989 — 6 pag. — Formato cm 21,0 × 29,7

IT

ISSN : 0254-1505

ISBN : 92-77-49642-8

N. di catalogo : CB-CO-89-191-IT-C

ISSN 0254-1505

COM(89) 240 def.

DOCUMENTI

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno Unito ad applicare a talune cessioni effettuate a rivenditori che non siano soggetti passivi una misura di deroga all'articolo 11, lettera A, paragrafo 1, a), della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(presentata dalla Commissione)

09

16.5.1989

N. di catalogo : CB-CO-89-191-IT-C

ISBN : 92-77-49642-8

€

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE